

MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
DELLA SPEZIA

ORDINANZA N° 310 /2006

Il Capo del Compartimento Marittimo;

- Vista la circolare n. 5203674 in data 19/09/1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n° 8 con la quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha reso noto i criteri per la revisione tariffaria del servizio di ormeggio;
- Vista la circolare n. DEM3/0151 in data 23/01/2004, relativa all'adeguamento tariffario a valere per il biennio 2004 - 2005;
- Vista la circolare n. DIV3 - MINFTRA/DINFR/15191 in data 20/12/2006, concernente i criteri e meccanismi e la revisione delle tariffe a valere per il biennio 2007-2008;
- Esaminati, secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo Ormeggiatori del Porto della Spezia, i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfetariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondere fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- Considerati gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'Autorità Marittima e Portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- Accertato che secondo le risultanze dell'esame compiuto le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo Ormeggiatori della Spezia di cui alla Ordinanza n. 024/04 del 6 febbraio 2004 devono essere modificate;
- Visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);
- Vista l'ordinanza n. 20/1968 del 16/07/1968 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto della Spezia;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 dell'01/01/2007 per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori della Spezia, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto della Spezia, oltrechè l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

SCAGLIONI TONNELLATE STAZZA LORDA (GT)		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
Da	A	€
1	500	49,50
501	1000	72,00
1001	2000	107,50
2001	3000	133,00
3001	5000	154,50
5001	7000	185,00
7001	10000	212,50
10001	15000	239,50
15001	20000	298,00
20001	25000	356,50
25001	30000	428,00
30001	40000	530,00
40001	50000	705,00
50001	60000	900,00
60001	70000	1.054,00
70001	80000	1.207,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 153,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto della Spezia alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

TRAGHETTI RO-RO PASSEGGERI

SCAGLIONI TONNELLATE STAZZA LORDA (GT)		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
Da	A	€
1	500	12,00
501	1000	18,00
1001	2000	37,50
2001	3000	70,00
3001	5000	93,50
5001	7000	113,00
7001	10000	140,50
10001	15000	205,00
15001	20000	258,50
20001	25000	312,00
25001	30000	377,00
30001	40000	469,00
40001	50000	628,00
50001	60000	805,00
60001	70000	945,00
70001	80000	1.084,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 139,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23/06/1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti Divisione XX, del 18/11/1995, prot. 5203268 con oggetto <<Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio>>.

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b), e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo una stessa banchina verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio si applica la tariffa di cui all'art 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- sbroglio delle ancore;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- servizi resi fuori dal porto mercantile o in avanporto per l'assistenza alle navi che effettuano i giri di bussola.

Per le prestazioni rese con l'impiego della seconda barca, richieste dal comando nave, si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave.

Per la messa a terra dello scalandrone, quando richiesto, è dovuto un compenso di € 87,50.

In caso di particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente Ordinanza il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27/5/1949, n.260, 31/3/1954, n. 90 e 5/3/1977, n. 54 e del DPR 28/12/1985, n. 792:

1. il primo giorno dell'anno;
2. il giorno 6 Gennaio "Epifania";
3. il lunedì dell'Angelo;
4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 1 Novembre Ognissanti;
9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
12. il 19 marzo, Santo Patrono della Spezia;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art. 4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 38,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 19,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art. 5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari saranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Art. 9

L'Ordinanza n. 24/04 del 6/02/2004 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La Spezia, il 23/12/2006

**CAPITANERIA DI PORTO
LA SPEZIA**

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
Capitano di Vascello (CP)
Giovanni RETTORINO

Il Capitano di Vascello
C. P. N. Massimo PECCHIOLE